

Nuova cittadinanza e Costituzione

Silvia Muttoni

A margine dei testi di riferimento:

1. *Cittadinanza*
2. *Verso una cittadinanza europea e cosmopolita?*

SOMMARIO: 1. La necessità di un ragionamento di diritto costituzionale – 2. La cittadinanza in (e a partire dalla) Costituzione – 3. L'importanza del recupero della tradizione repubblicana

1. La necessità di un ragionamento di diritto costituzionale

È oramai da più parti condivisa la necessità di un serio ripensamento del concetto (*rectius* della dimensione stessa) di *cittadinanza*, da ri-fondare su presupposti che la rendano più autenticamente capace di interpretare la complessa realtà del nostro presente e di guidare lo sviluppo sociale del futuro.

La sfida sembra anzitutto essere quella di costruire *identità*: individuare e favorire ciò che crea una dimensione identitaria, ciò che rende ciascuno parte di una realtà (*rectius* comunità) della quale è contestualmente debitore e creditore, rispetto alla quale egli si sente di appartenere come membra viva e vitale.

Una seria riflessione sul punto non dovrebbe ignorare la profonda connessione tra la categoria della cittadinanza e il diritto costituzionale.

2. La cittadinanza in (e a partire dalla) Costituzione

Il punto di partenza di un ragionamento di diritto costituzionale sulla cittadinanza non può che trovarsi nel testo costituzionale, il quale sul punto, però, purtroppo, non offre (diversamente da quanto accade per altri temi) una visione prospettica lungimirante.

La Costituzione repubblicana del 1947, infatti, risulta, sotto il profilo che interessa, molto condizionata dall'esperienza del tempo in cui fu scritta: essa si preoccupa soprattutto di riconoscere espressamente la libertà di emigrazione e di tutelare il lavoro italiano all'estero (art. 35, co. 4, Cost.). Nella stessa direzione si è mosso il legislatore costituente in anni più recenti: le leggi costituzionali n. 1 del 2000 e n. 1 del 2001 si sono preoccupate di favorire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e di dar loro una rappresentanza parlamentare addirittura separata, ignorando le questioni poste dall'inversione dei fenomeni migratori ed enfatizzando il significato della cittadinanza (italiana) staccata dall'effettivo insediamento sociale nel paese e dalla reale partecipazione comunitaria.

Il riferimento all'immigrazione e al non-cittadino si ritrova essenzialmente nel richiamo al diritto di asilo (art. 10, co. 3 e 4, Cost.) e nel rinvio al diritto internazionale per quanto attiene precipuamente lo "statuto dello straniero" (art. 10, co. 2, Cost.); e, in effetti, è proprio dal diritto internazionale che sono arrivate e continuano ad arrivare al nostro ordinamento sollecitazioni nel senso di una riforma dello *status* complessivo dei "non cittadini".

Nel rispondere alla sfida di ri-fondare il concetto di cittadinanza su nuove basi, accettando la scommessa di dare rilievo all'identità più che alla nazionalità (statale), la Costituzione non manca, comunque, di fornire utili indicazioni.

Esse si ritrovano – può apparire paradossale, dopo decenni trascorsi ad analizzare il campo dei diritti – soprattutto nelle disposizioni del testo costituzionale che parlano di doveri (artt. 2, 4, 52, 53, 54 Cost.). I doveri costituzionali, ancor più dei diritti, infatti, nella Carta, appaiono espressamente ricollegati, *rectius* finalizzati allo sviluppo di una società integrata sotto il segno della reciproca solidarietà.

Non è certo un caso che anche la Corte costituzionale sia partita dall'analisi di una fattispecie di dovere (quello di difesa della patria di cui all'art. 52 Cost.) per arrivare a riconoscere l'esistenza di una “*comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto*”, che “*accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza*” (sent. 18 maggio 1999, n. 172; concetto ripreso di recente nella sent. 25 giugno 2015, n. 119).

Ri-fondare su queste basi il concetto di cittadinanza costituirebbe una conquista destinata a produrre benefici effetti non solo per chi aspiri a divenire cittadino, bensì anche rispetto a chi cittadino è già. Consentirebbe, infatti, di porre nuovamente al centro del sistema (come del dibattito e della cultura sulle istituzioni) il patto costituzionale, il quale chiede a tutti e a ciascuno di rendere possibile e promuovere, mediante l'adempimento dei doveri, l'esercizio dei diritti propri ed altrui.

3. L'importanza del recupero della tradizione repubblicana

La proposta di promuovere la (ri)costruzione di una comunità di cittadini sovrani fondata sul diritto (anzitutto costituzionale) e sull'impegno di ciascuno dei suoi componenti al perseguimento del progresso della comunità stessa per il tramite di una riscoperta primazia dei doveri sui diritti richiama inevitabilmente alla memoria l'ideale di repubblica fatto proprio da quella lunga e variegata tradizione del pensiero politico nota come repubblicanesimo e, in particolare, da Giuseppe Mazzini.

Per Mazzini la *res publica* o patria è “una comunione di liberi e d'eguali affratellati in concordia di lavori verso un unico fine”: “non è un aggregato, è un'associazione” perché si fonda sulla virtù civile di ciascun cittadino che, in ragione dell'energia doverosamente profusa per la comunità di associati, contemporaneamente, le appartiene e ne è sovrano.

Non a caso educazione, lavoro e voto sono le tre colonne fondamentali della nazione per l'Autore.

Lo sono state per il Costituente del 1948.

Devono tornare ad esserlo oggi perché il nostro ordinamento possa rigenerarsi a nuova vita e proiettarsi con maggiore vigore e qualche speranza verso il proprio progresso “materiale e spirituale” (art. 4 Cost.).